

## **TI\_GERICHTE 34.2021.19 vom 7. September 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-09-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2021.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.19)

FR: TI\_GERICHTE 34.2021.19 du 7 septembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 34.2021.19 del 7 settembre 2021

### **Regeste**

Petizione di un assicurato avente ad oggetto il calcolo di prestazioni di vecchiaia future (azione di accertamento). Petizione irricevibile difettando un interesse degno di protezione

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2021 34.2021.19 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2021 34.2021.19

Petizione di un assicurato avente ad oggetto il calcolo di prestazioni di vecchiaia future (azione di accertamento). Petizione irricevibile difettando un interesse degno di protezione

Raccomandata Incarto n. 34.2021.19 rg /sc Lugano 7 settembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi segretario: Gianluca Menghetti statuendo sulla petizione del 9 giugno 2021 di AT 1 contro 1. CV 1 2. CV 2 tutti rappr. da: RA 1 in materia di previdenza professionale considerato in fatto e in diritto 1.1 AT 1 da luglio 2009 ha beneficiato di una rendita d'invalidità erogata dalla Fondazione \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_) SA e di una rendita d'invalidità versata dal Fondo \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_). A far tempo da aprile 2017 le rendite d'invalidità sono state trasformate in rendite di vecchiaia. Egli ha in seguito beneficiato - da luglio 2009 e per la durata del diritto alla loro erogazione - di due rendite per i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. (Cfr. STCA 34.2013.8 del 23 ottobre 2013, STCA 34.2017.27 del 10 settembre 2018, STF 9C\_694/2018 dell'11 febbraio 2018, tutte concernenti il qui attore). Attualmente egli beneficia di due rendite - una erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione di Previdenza) l'altra dal Fondo CV 2 (in seguito: Fondo Complementare) - sia per il figlio \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 2017 (mensilmente fr. 675 rispettivamente fr. 45) che per il figlio \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 2019 (mensilmente fr. 1'688 rispettivamente fr. 113). 1.2 Nel maggio 2021 AT 1 ha chiesto ad entrambi gli istituti di previdenza se le rendite per i figli sarebbero rimaste immutate in caso di suo decesso. In risposta l'Amministrazione delle Fondazioni \_\_\_\_\_ - precisando in particolare che le risposte date si basano sul regolamento attualmente in vigore e che il decesso costituisce un nuovo evento previdenziale che sottostà alle norme di regolamento in vigore al momento del decesso - ha comunicato che le rendite del Fondo Complementare in applicazione dell'attuale regolamento sarebbero decadute, mentre quelle della Fondazione di Previdenza, sempre in applicazione dell'attuale regolamento, si sarebbero ridotte a fr. 262 mensili per ogni figlio (doc. C, D, F). 1.3 Con la petizione in rassegna AT 1 conviene dinanzi allo scrivente Tribunale entrambi gli istituti. Contesta i motivi addotti a sostegno della riduzione rispettivamente della decadenza delle rendite per figli attualmente percepite; rimprovera (per quanto è dato di capire) in relazione alla modalità di calcolo delle prestazioni una mancata informazione agli assicurati circa

l'entità degli averi LPP; adduce l'esistenza di un considerevole pregiudizio economico e sostiene come si debba ritenere quale evento generante il diritto a prestazioni non il decesso bensì il fatto che egli sia attualmente beneficiario di una rendita per figli. Postula quindi che, qualora egli venisse a mancare, la Fondazione di Previdenza dovrà continuare a versare le correnti rendite (mensili) di fr. 1'688.00 per \_\_\_\_\_ e di fr. 675.00 per \_\_\_\_\_, rispettivamente il Fondo Complementare dovrà continuare a versare le correnti rendite di fr. 113 per \_\_\_\_\_ e fr. 45 per \_\_\_\_\_. 1.4 Con la risposta di causa gli istituti convenuti contestano anzitutto la ricevibilità della petizione, non ritenendo data l'esistenza in capo all'attore di un interesse degno di protezione - concreto, diretto ed attuale - a far valere le pretese di cui sopra. Nel merito chiede la reiezione dell'azione con accollo a controparte delle spese di giustizia e l'assegnazione di ripetibili. 1.5 Nel termine assegnato dal Tribunale, le parti non hanno presentato né chiesto ulteriori mezzi di prova. 2.1 Secondo l'art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l'azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile. 2.2 Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1 ). Ratione materiae tale competenza è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo ( DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374 ). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113 ; Riemer/Riemer-Kafka , Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss) . Rientrano pure nel campo d'applicazione materiale dell'art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2 ) . Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza ( DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168 ). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti dall'applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1 a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; Stauffer , Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2335s p. 772s). Infine, l'art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l'art. 52 LPP nonché il regresso ai sensi dell'art. 56a LPP. 2.3 L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 p. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art. 73 n. 22 p. 277; Stauffer, op. cit., n. 2348 p. 776; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 401). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF

114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 pp. 33s) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l'istante si avvale di un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Schreiber, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320). L'interesse non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che l'interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia corrispondenza tra l'interesse privato e gli interessi protetti dalla norma (DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202; STF 9C\_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1). In materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 p. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l'esistenza di un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti. Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare dell'incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per tale motivo l'incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a ; STF 9C\_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1, 5A\_311/2007 del 29 febbraio 2008 consid. 2.2, 5C\_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4 novembre 2008 consid. 5). Non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pp. 32s; Rh inow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, § 36 B III, p. 109). L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a , 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 351 p. 125). Nell'ambito di una domanda d'accertamento l'interesse degno di protezione dev'essere dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere reso verosimile (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 p. 122; LVGE 1995 II n. 31 consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGa e art. 63 cpv. 1 LPAm in relazione con l'art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010, art. 88 n. 5 p. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l'azione d'accertamento dev'essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione (LVGE 1995 II n.31 consid. 4b). La più recente dottrina in materia evidenzia, con pertinenza, come nella previdenza professionale i presupposti della non sopportabilità di una perdurante incertezza quo all'esistenza o estensione di un diritto (o di obbligo), risultano di regola non dati. Infatti, o l'incertezza si manifesta solo nel futuro – così che la situazione nel frattempo può ancora più volte modificarsi – oppure una determinazione concreta da parte dell'istituto di previdenza è attesa a breve termine, ciò che giustifica un'azione condannatoria (Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgerichts, in Meyer/Gächter (Hrsg.), Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37, 2020, n. 243 p. 99). 2.4 Nell'evenienza concreta, la domanda attorea configura un'azione di accertamento. Essa è segnatamente volta a far constatare l'ammontare delle rendite future cui

avrebbero diritto i figli dell'attore in caso di decesso di quest'ultimo. L'attore, limitandosi ad invocare - in maniera generica, non sostanziata né tantomeno comprovata - l'esistenza di un pregiudizio economico, contesta con le sopra accennate motivazioni (cfr. supra consid. 1.3) il calcolo rispettivamente il rifiuto da par-te degli enti previdenziali delle suddette rendite. Egli non spen-de una parola per giustificare - ovvero dimostrare con un gra-do di verosimiglianza preponderante - in che misura in caso di suo decesso il contestato calcolo delle eventuali future rendite della Fondazione di Previdenza, rispettivamente il rifiuto della rendita del Fondo Complementare (riconducibili entrambi, a dire dell'attore, anche ad una asserita mancata informazione da parte degli enti previdenziali convenuti) comporti, in considerazione anche della sua situazione finanziaria (nota per altro solo per quel che concerne le rendite del secondo pilastro, senza ulteriori indicazioni di carattere finanziario o patrimoniale da parte dell'interessato), il rischio di un pregiudizio e sia quindi motivo di prolungata insopportabile incertezza che lo limiti nelle sue decisioni ai sensi della suevocata giurisprudenza. Né dalle allegazioni attoree né tantomeno dalla documentazio-ne prodotta con la petizione - e neppure dalla documentazione prodotta dalle controparti - si evincono quindi elementi che permettano di desumere l'esistenza di un interesse degno di protezione nel senso sopra indicato a valere quale presupposto processuale, e ciò pur ammettendo, non senza qualche dubbio (ma la questione può rimanere aperta), che AT 1 possa far valere ora personalmente un interesse in relazione a prestazioni future di cui in caso di suo decesso non potrà evidentemente essere titolare. Non è di conseguenza dato di entrare nel merito delle doglian-ze sollevate dall'attore in punto al rifiuto e/o calcolo delle rendi-te che parti convenute hanno tra l'altro determinato in applicazione, giocoforza, del diritto attualmente applicabile (cfr. doc. D-1; sul punto cfr. DTF 137 V 105 consid. 5.3.2) suscettibile anche quindi di possibili future modifiche (cfr. supra consid. 2.3).

2.5 Stanti le considerazioni che precedono, la petizione dev'essere dichiarata irricevibile .

2.6 L a procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca) e nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; art. 30 cpv. 1 1a frase Lptca). Solo nel caso in cui una parte agisca con leggerezza o temerarietà – ciò che è da ritenere non essere il caso nella fattispecie in esame – vengono ad essa imposte le spese di procedura e accollate le ripetibili (DTF 112 V 362; art. 29 cpv. 3 Lptca, art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi dichiara e pronuncia

- 1.- La petizione è irricevibile .
- 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
- 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il

vicepresidente  
Guffi

Il segretario di Camera giudice Raffaele  
Gianluca Menghetti